

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO

(Approvato dal Consiglio Nazionale il 30 ottobre 2021)

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE INTERNA

ARTICOLO 1

Adesione e recesso

1. Chi desidera entrare a far parte dell'IBISG è presentato da due o più appartenenti all'Istituto e consegna la richiesta di adesione alla struttura territoriale di cui all'articolo 4, comma 4, dello Statuto.
2. I fedeli che, in occasione della cerimonia di conversione prevista all'articolo 3, comma 4, dello Statuto, ricevono in affidamento il Gohonzon sono tenuti a custodirlo con la massima cura in quanto oggetto di culto.
3. Chi entra a far parte dell'IBISG si impegna ad osservare lo Statuto e il presente Regolamento, a seguire le direttive dell'Istituto e ad impegnarsi per raggiungerne gli scopi.
4. Gli appartenenti all'IBISG hanno il diritto di recedere dall'Istituto, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello Statuto.
5. Qualora un fedele restituisca il Gohonzon perché non ha intenzione di continuare a svolgere la pratica religiosa della Soka Gakkai, l'Istituto chiederà al fedele se intenda o meno continuare a far parte dell'IBISG.
6. Il recesso implica la perdita dello status di fedele, la cancellazione del nome della persona recedente dal registro dei fedeli e la restituzione del Gohonzon.



ARTICOLO 2

Struttura e Organi dell'Istituto

1. L'Istituto opera attraverso i suoi organi, così come indicati e regolamentati nelle rispettive funzioni agli articoli 5 e seguenti dello Statuto. Esso si compone di strutture ed articolazioni regolate nello Statuto o nel Regolamento, nonché in eventuali altre disposizioni adottate o approvate dal Consiglio Nazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, salvo che lo stesso Statuto non preveda diversamente, le delibere degli organi collegiali sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche per videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intende svolta nel luogo in cui si trovi il presidente.

ARTICOLO 3

Il Consiglio Nazionale – rinnovo dei componenti

1. Il Consiglio Nazionale è costituito ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto.
2. Al rinnovo del Consiglio Nazionale provvede il Consiglio Nazionale in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza. La delibera è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso in cui non sia raggiunta tale maggioranza, il



Consiglio Nazionale è riconvocato entro un mese e delibera a maggioranza dei componenti.

3. La delibera di nomina è comunicata al Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese a cura del Presidente dell'Istituto o, in mancanza, del più anziano dei suoi membri che sia Ministro di culto. La comunicazione deve essere inviata, anche tramite posta elettronica, almeno venti giorni prima della convocazione del nuovo Consiglio Nazionale.
4. La prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente o, in mancanza di esso, dal più anziano dei suoi membri che sia Ministro di culto, a mezzo di comunicazione scritta ai membri, anche tramite posta elettronica. La riunione deve effettuarsi entro quindici giorni successivi alla scadenza del Consiglio Nazionale uscente.

ARTICOLO 4

Elezione del Presidente e nomina dei Vice-Presidenti

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.
2. Ai fini della riunione per la elezione del Presidente dell'Istituto, il membro più anziano del Consiglio Nazionale, come previsto dall'articolo 8, comma 8, dello Statuto, convoca il Consiglio stesso a mezzo di telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo idoneo a documentare la ricezione della comunicazione, da inviarsi con preavviso di almeno sette giorni. Potranno essere utilizzati altri mezzi purché sia documentata la ricezione della comunicazione.
3. Nel nominare i Vice-Presidenti ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, il Presidente indica per iscritto i poteri eventualmente ad essi delegati, in modo permanente o temporaneo.
4. Il Presidente continua ad esercitare le proprie funzioni statutarie fino alla nomina del successore.



ARTICOLO 5

Funzionamento del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno, previa convocazione scritta, anche tramite posta elettronica, a ciascuno dei suoi membri da parte del Presidente dell'Istituto, direttamente o a mezzo di persona dallo stesso delegata. Esso si riunisce, inoltre, su iniziativa di un terzo dei suoi componenti.
2. Almeno due volte l'anno il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta congiunta con la Consulta Nazionale, per uno scambio di informazioni e per discutere le questioni di maggior rilevanza per l'Istituto.

ARTICOLO 6

Ministri di culto – Nomina

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto, i candidati Ministri di culto sono presentati da due Ministri in carica.
2. Essi devono aver compiuto, all'atto della presentazione, 35 anni, non devono aver superato i 70 anni, e devono aver praticato continuativamente nella Soka Gakkai per almeno 10 anni. L'incarico di Ministro di culto ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
3. La delibera di nomina è adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto.
4. Al compimento del 75° anno di età, il Ministro di culto cessa dall'incarico salva espressa proroga fino alla scadenza del quadriennio in corso, eventualmente rinnovabile, concessa mediante delibera adottata dal Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza prevista per la nomina.



ARTICOLO 7

Ministri di culto – Funzioni

1. Il Ministro di culto studia e insegna la dottrina buddista secondo l'insegnamento di Nichiren Daishonin e la tradizione della Soka Gakkai. Egli adempie a tale compito sia direttamente, sia curandone la corretta trasmissione ai fedeli attraverso i Responsabili regionali e nazionali e i Rappresentanti regionali.
2. Il Ministro di culto presta l'assistenza spirituale ai fedeli, officia i riti religiosi, e sovrintende alle cerimonie di culto e di preghiera della comunità dei fedeli e delle sue articolazioni.

ARTICOLO 8

La Consulta Nazionale – Funzioni – Nomina Coordinatore

1. La Consulta Nazionale è formata ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto. Nel caso in cui un responsabile nazionale o regionale o un rappresentante regionale cessi la propria funzione decade con effetto immediato dalla appartenenza alla Consulta.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello Statuto, la Consulta Nazionale esprime ed interpreta le esigenze di partecipazione della comunità dei fedeli alla vita dell'Istituto, e svolge le sue funzioni nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative degli altri organi nazionali.
3. La Consulta può sottoporre al Consiglio Nazionale questioni che richiedano una decisione o la definizione di un orientamento di carattere generale. Può, altresì, sottoporre al Consiglio Nazionale questioni sollevate da una o più strutture comunitarie o territoriali dell'Istituto.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dello Statuto, il Consiglio Nazionale può nominare fino a dieci membri aggiunti della Consulta, i quali durano in carica fino alla scadenza di cui allo stesso articolo 6, comma 5, dello Statuto.
5. I membri del Consiglio Nazionale, che non siano già membri della Consulta ad altro titolo, possono partecipare ai lavori della Consulta senza diritto di voto.
6. La Consulta Nazionale elegge il proprio Coordinatore scegliendolo tra i suoi



componenti. Il Coordinatore, che resta in carica per la durata della Consulta prevista dall'articolo 6, comma 5, dello Statuto, provvede a nominare un Segretario, convoca e dirige ciascuna riunione. Il Coordinatore può, inoltre, nominare uno o più coadiutori.

7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto, il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Nazionale, intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Istituto, anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Il Segretario cura gli adempimenti amministrativi relativi alla Consulta, tiene aggiornati i suoi atti e documenti e li custodisce presso la sede principale dell'Istituto.

ARTICOLO 9

Il Comitato Direttivo Finanziario

1. Il Comitato Direttivo Finanziario è costituito ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto. È presieduto dal Direttore, nominato con le modalità di cui all'articolo 10 dello Statuto.
2. Di ciascuna riunione del Comitato Direttivo Finanziario viene redatto verbale a cura della Segreteria del Comitato. Il verbale resta a disposizione dei membri del Comitato e del Consiglio Nazionale.
3. Al termine di ciascuna riunione del Comitato, il Direttore provvede senza formalità, e nei limiti del possibile, a dare comunicazione della successiva riunione del Comitato e delle questioni che vi saranno trattate.
4. In ogni caso, ogni riunione è convocata a mezzo posta elettronica contenente l'ordine del giorno completo, con un preavviso di almeno sette giorni.
5. Il Direttore continua ad esercitare le proprie funzioni statutarie fino alla nomina del successore.

ARTICOLO 10

Procedimento di rilascio e revoca del nulla osta per le cariche maggiori dell'Istituto

1. I nulla osta di cui all'articolo 19 dello Statuto sono richiesti per iscritto, anche a mezzo



posta elettronica, al Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese dal Presidente dell'Istituto o, in mancanza, o in caso di elezione del Presidente, dal membro più anziano del Consiglio Nazionale che sia Ministro di culto.

2. Il nulla osta è rilasciato per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, in lingua italiana o inglese, e deve pervenire presso la sede centrale dell'Istituto.
3. La revoca del nulla osta deve pervenire per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, in lingua italiana o inglese, presso la sede centrale dell'Istituto.

ARTICOLO 11

Nomina dei Responsabili nazionali

1. I Responsabili nazionali, nominati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dello Statuto, sono scelti tra i fedeli che si distinguono per conoscenza del Buddismo, per probità di comportamento e per l'impegno a favore degli altri.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, dello Statuto, il Consiglio Nazionale può nominare, in rapporto alle esigenze che si manifestino, Responsabili nazionali con incarichi specifici. L'incarico si conclude automaticamente alla scadenza, salvo proroga espressa. I Responsabili nazionali così nominati sono membri della Consulta Nazionale.
3. Ai sensi degli articoli 4, comma 6, e 11, comma 3, dello Statuto, il Consiglio Nazionale nomina, in un minimo totale di tre ed un massimo totale di cinque, i Responsabili della Divisione Giovani (maschile e femminile), i quali sono membri del Consiglio stesso. Nomina, altresì, in un minimo totale di due ed un massimo totale di quattro, i Responsabili delle Divisioni degli Adulti (uomini e donne), che sono anch'essi membri del Consiglio stesso.
4. Le Divisioni dei Giovani, maschile e femminile, e le Divisioni degli Adulti, uomini e donne, agiscono con iniziative proprie in ambito religioso e culturale per rispondere alle diverse esigenze generazionali.
5. Il Consiglio Nazionale può affidare a singole persone o a commissioni appositamente nominate incarichi legati a una funzione specifica, stabilendone una durata.
6. L'incarico di Responsabile ha la durata di due anni. La nomina può essere rinnovata alla scadenza.



ARTICOLO 12

Nomina dei Responsabili regionali

1. I Responsabili regionali, nominati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, dello Statuto, sono scelti tra i fedeli che si distinguono per conoscenza del Buddismo, per probità di comportamento e per l'impegno a favore degli altri.
2. L'incarico di Responsabile regionale ha la durata di due anni e può essere rinnovato per lo stesso periodo, fatta salva in ogni caso comunicazione di rinuncia dell'interessato e/o di revoca dell'Istituto, anche a seguito di provvedimenti assunti in base al Codice di Comportamento.
3. I Responsabili regionali sono membri della Consulta Nazionale.

ARTICOLO 13

Strutture regionali

1. Il Consiglio Nazionale con specifica delibera determina quali siano le strutture regionali, comprensive di una o più Regioni, che operano nell'Istituto ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto. Con la stessa delibera stabilisce gli elementi necessari per adempiere a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dello Statuto.
2. Con apposita delibera il Consiglio Nazionale può apportare modifiche all'assetto territoriale regionale.
3. Ciascuna struttura regionale è tenuta a realizzare le attività istituzionali stabilite dal Consiglio Nazionale.
4. Ogni struttura territoriale, nell'ambito delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Nazionale:
 - elabora le proprie strategie relativamente alle attività collaterali – riunioni corsi, seminari, altre iniziative – necessarie alla formazione dei fedeli e alla loro crescita spirituale;
 - predispone le attività esterne, di carattere religioso-culturale e di volontariato, da effettuarsi nel proprio ambito territoriale.
5. Ciascuna Regione organizza le proprie attività attraverso strutture locali coordinate da



Responsabili nominati dalle stesse Regioni il cui incarico ha la durata di due anni. Il Consiglio Nazionale determina con apposita delibera i criteri di nomina e l'operatività di tali incarichi.

ARTICOLO 14

Nomina dei Rappresentanti regionali

6. Il Consiglio Nazionale con apposita delibera determina la misura e i criteri per la designazione dei Rappresentanti regionali di cui all'articolo 6, comma 2, dello Statuto. Tra le misure determinate deve, comunque, essere previsto un rapporto proporzionale tra il numero dei fedeli di ciascuna Regione e il numero dei Rappresentanti regionali. I Rappresentanti regionali durano in carica due anni e il loro incarico può essere rinnovato per uguale durata, fatta salva in ogni caso comunicazione di rinuncia dell'interessato e/o di revoca dell'Istituto, anche a seguito di provvedimenti assunti in base al Codice di Comportamento.
7. I Rappresentanti regionali di cui al comma precedente sono membri della Consulta Nazionale.

ARTICOLO 15

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 16 dello Statuto è nominato dal Consiglio Nazionale e ha una durata di quattro anni.

ARTICOLO 16

Durata delle responsabilità e degli incarichi

1. È di due anni la durata di ogni altra responsabilità o incarico, fatte salve le norme dello Statuto e del Regolamento che prevedono una durata diversa. Il Consiglio Nazionale determina con apposita delibera i criteri di nomina e la decorrenza di tali responsabilità e incarichi.



* * * * *

PARTE SECONDA

CODICE DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 17

Scopo del Codice di Comportamento

1. L'IBISG esiste per consentire ai suoi appartenenti di approfondire costantemente il Buddismo di Nichiren Daishonin, praticarlo correttamente e applicarlo nella vita quotidiana per la propria crescita spirituale in sintonia con la felicità e il benessere di tutte le persone.
2. Gli appartenenti all'IBISG sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento oltre che, per quanto li riguarda, delle altre norme statutarie e regolamentari che disciplinano la vita dell'Istituto.
3. Scopo del Codice di Comportamento è quello di garantire il rispetto dei principi statutari dell'IBISG, e l'unità e l'armonia del *sangha* (comunità dei credenti). In presenza di gravi violazioni del Codice di Comportamento, l'appartenente all'Istituto può essere destinatario di provvedimenti volti a ripristinare la corretta osservanza dei principi violati.

ARTICOLO 18

Incompatibilità

1. Chi ricopra una funzione di rappresentanza di partiti, movimenti o schieramenti politici, o si candidi in elezioni politiche di carattere nazionale, europeo, regionale o locale, non può assumere o mantenere funzioni e responsabilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento all'interno dell'IBISG.



ARTICOLO 19

Condotte lesive dei Principi fondanti della Comunità

1. Qualora si riscontri una condotta in contrasto con i principi dell'Istituto e con i valori fondanti della sacralità della vita e dell'armoniosa unità di itai doshin, potrà essere attivato un procedimento al fine di correggere tale condotta. Potranno inoltre essere adottati provvedimenti commisurati alla gravità della condotta e al ruolo coperto dall'interessato nel sangha. L'adozione di tali provvedimenti è in ogni caso condizionata, nonché commisurata, alla volontarietà delle condotte o almeno alla ragionevole prevedibilità delle conseguenze degli stessi.
2. A titolo meramente esemplificativo, possono essere soggette a un provvedimento di cui all'art. 20 le seguenti condotte:
 - I. vilipendio o danneggiamento del Gohonzon;
 - II. atti violenti o aggressivi, ancor più se reiterati, nei confronti di altre persone;
 - III. atti che danneggino la reputazione, il nome, l'identità personale dell'Istituto e/o della Soka Gakkai, o delle sue articolazioni, o che ne minino gli interessi o gli scopi fondamentali;
 - IV. atti che determinino un pregiudizio all'unità o all'armonia della comunità dei credenti, o atti ripetuti che comportino un significativo rischio di determinare tale pregiudizio;
 - V. la diffusione di informazioni false, fuorvianti o denigratorie, sull'Istituto o sui suoi appartenenti;
 - VI. la violazione dei principi relativi alle incompatibilità enunciati nel presente Codice di Comportamento;
 - VII. lo sfruttamento o l'utilizzo di altri fedeli, dell'Istituto, del suo nome, delle sue articolazioni, della sua organizzazione e dei suoi segni distintivi, per ottenere vantaggi o profitti in ambito politico, commerciale o di affari;
 - VIII. atti lesivi della dignità delle altre persone.



ARTICOLO 20

Provvedimenti che possono essere adottati

1. Nei casi indicati all'articolo 19, osservando la procedura di cui all'articolo 21, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti, da adeguare ai casi concreti:
 - I. richiamo in forma scritta;
 - II. sospensione da una o più attività o incarichi specifici dell'Istituto, a livello nazionale o locale, per un tempo determinato da fissarsi, volta per volta, in non più di un anno;
 - III. revoca da eventuali incarichi e/o responsabilità;
 - IV. espulsione dall'Istituto, in casi di particolare gravità della condotta, o di una sua reiterazione.
2. Tali provvedimenti potranno essere reiterati, anche più volte, nel caso di continuazione o ripetizione delle condotte.

ARTICOLO 21

Procedimento disciplinare

1. Lo scopo precipuo del procedimento disciplinare è quello di incoraggiare una riflessione della persona interessata circa l'impatto negativo dei suoi comportamenti sulle altre persone e sulla comunità dei fedeli, sull'attività buddista e sulla reputazione dell'Istituto. Con esso si tende quindi a preservare e proteggere la fede sincera e l'unità degli appartenenti all'Istituto secondo i principi della tradizione del Buddismo di Nichiren Daishonin e della Soka Gakkai.
2. Competente ad avviare e condurre il procedimento disciplinare è la Commissione di Garanzia, composta da un numero di membri tra cinque e sette nominati dal Consiglio Nazionale tra coloro che abbiano un'anzianità di fede di almeno dieci anni, e che si distinguano per probità e capacità di guida e consiglio nei confronti dei fedeli. I membri della Commissione di Garanzia vengono nominati ogniqualvolta si procede al rinnovo del Consiglio Nazionale, e restano in carica fino al rinnovo successivo. La stessa Commissione provvede all'elezione del suo presidente, con la funzione di



coordinamento dei propri lavori e di interlocuzione con gli altri organi dell'Istituto. In difetto di elezione, o nelle more della stessa, la funzione di presidente è assolta dal membro più anziano.

3. Quando, raccolte le necessarie informazioni, ritiene che un comportamento sia suscettibile di una valutazione ai sensi del Codice di comportamento, la Commissione di Garanzia contesta tale comportamento all'interessato, invitandolo a presentarsi per essere ascoltato, con qualsiasi mezzo idoneo a documentare la ricezione della comunicazione. Nessun provvedimento può essere adottato se l'interessato non è previamente convocato per essere ascoltato.
4. Al termine dell'istruttoria, la Commissione di Garanzia redige un parere da trasmettere al Consiglio Nazionale, unico organo competente ad assumere provvedimenti nei confronti degli appartenenti all'Istituto. Se la Commissione di Garanzia ritiene di non adottare provvedimenti contro l'interessato, il suo parere ha carattere vincolante per il Consiglio Nazionale. In caso contrario, il Consiglio Nazionale, dopo aver convocato l'interessato per l'ascolto, verificata la sussistenza dei presupposti, adotta il provvedimento proposto dalla Commissione di Garanzia, ovvero se ne discosta, dando in ogni caso congrua motivazione.
5. Qualora sia adottato un provvedimento di sospensione da tutte o da specifiche attività dell'Istituto, o dall'incarico di Responsabile, su richiesta della persona interessata, il Consiglio Nazionale può consentire la reintegrazione nelle attività anche prima della scadenza del termine previsto dal provvedimento assunto, qualora valuti che siano venute meno le ragioni alla base del provvedimento stesso.
6. Alla scadenza del termine previsto dal provvedimento di sospensione, la Commissione di Garanzia procede ad una valutazione del caso che conduca, ove ne sussistano i presupposti, a una reintegrazione della persona interessata nella attività dell'Istituto disposta dal Consiglio Nazionale.
7. Qualora, a giudizio della Commissione di Garanzia, sussistano gravi e persistenti motivi che impediscano la reintegrazione di un fedele nelle attività dell'Istituto, la stessa Commissione, previa convocazione dell'interessato per l'ascolto, può proporre al Consiglio Nazionale di deliberare un ulteriore periodo di sospensione, oppure, nei casi di particolare gravità, un provvedimento di espulsione della persona interessata.



ARTICOLO 22

Effetti dei provvedimenti

1. L'espulsione dall'Istituto comporta la cancellazione dal registro dei fedeli.
2. L'espulsione dall'Istituto comporta l'obbligo morale della restituzione del Gohonzon.

ARTICOLO 23

Decadenza dalle cariche maggiori dell'Istituto

1. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, prende atto della revoca del nulla osta da parte del Presidente centrale della Soka Gakkai ed assume ogni conseguente decisione relativamente alle eventuali cariche o ruoli ricoperti nell'ambito dell'Istituto.

* * * * *

Disposizione finale

ARTICOLO 24

Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto.
2. Il Regolamento è approvato o modificato, in riunione congiunta del Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo Finanziario, con la maggioranza assoluta dei componenti dei due organi.